

PROCEDURA

CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

Revisione n.	Motivo della revisione	Data
01	Introduzione del periodo di blocco nei dieci giorni di calendario precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive. Allineamento alle modifiche normative intervenute (modifica dell'art. 152-quinquies.1 del Regolamento Emittenti e degli artt. 190-bis e 193 del TUF).	marzo 2018
02	Allineamento alle modifiche normative ed organizzative intervenute. Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7/11/2019 ed aggiornato a seguito delle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 25/11/2019	25 novembre 2019

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	4
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI	4
2. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI	5
3. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	5
3.1 DEFINIZIONE DELLE "OPERAZIONI"	5
3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ E AL MERCATO.....	8
4. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL «CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING»	9
5. PERIODI DI BLOCCO	9
6. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	10
7. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	10
8. REPORTISTICA	11
9. PRIVACY	11
10. DISPOSIZIONI FINALI	12
Allegato 1 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING	13
Allegato 2 MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE	15

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Codice hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale.

Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato della Società.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Società.

Codice: il presente Codice di comportamento.

Elenco dei Soggetti Rilevanti: elenco contenente l'indicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti redatto ai sensi dell'art. 19, par. 5 del Regolamento MAR.

Giorni Lavorativi: i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

Operazioni: le operazioni elencate al successivo paragrafo 3.

Periodo di Blocco: ciascun periodo di chiusura durante il quale i Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere Operazioni, secondo quanto richiamato dall'art. 5 del Codice e salve le eccezioni ivi previste.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: le persone definite al successivo paragrafo 1 e di cui all'art. 3, par. 1, punto 26) del Regolamento MAR.

Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Regolamento Delegato: Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522.

Regolamento MAR: il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014.

Società: Autostrade per l'Italia S.p.A.

Soggetti Rilevanti: i soggetti definiti al successivo paragrafo 1.

Strumenti Finanziari di Debito: le obbligazioni emesse dalla Società e negoziate presso il Mercato Obbligazionario Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Irish Stock Exchange, e gli altri eventuali strumenti finanziari di debito che dovessero essere emessi dalla Società e negoziati – o per il quale la Società dovesse chiedere o autorizzare l'ammissione alla negoziazione – presso un mercato regolamento, un MTF o un OTF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Societario: Societario e Consulenza Legale Commerciale e Staff della Direzione Centrale Legale.

Si precisa, inoltre, che per “**strumento finanziario**” si intende uno strumento finanziario quale definito nell'art. 4, par. 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente Codice di comportamento Internal dealing al fine di disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato relativi alle Operazioni (come di seguito definite).

Il Codice deve essere applicato e interpretato in conformità agli orientamenti di tempo in tempo espressi dall'ESMA (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*) e dalla Consob, per quanto di rispettiva competenza.

Le regole contenute nel Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

L'ottemperanza al Codice non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

Sono inoltre fatti salvi i principi definiti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Le regole di comportamento contenute nel presente Codice si applicano ai seguenti **Soggetti Rilevanti**, in quanto componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società o alti dirigenti che, pur non essendo componenti dei predetti organi, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società¹:

- a) il Presidente; l'Amministratore Delegato; i Consiglieri; i Sindaci Effettivi; il Direttore Generale (se nominato); il Direttore Generale Corporate, i Direttori;
- b) gli ulteriori soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – di volta in volta eventualmente individuati ai sensi della normativa applicabile dall'Amministratore Delegato, supportato a tal fine dal Chief Financial Officer, dal Direttore Centrale Legale e dal Direttore Generale Corporate.

L'individuazione di ulteriori soggetti conformemente a quanto previsto alla lettera b) sarà poi comunicata a Societario ai fini della tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti.

Sono “Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”:

- 1) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

¹ In tal senso, si veda l'art. 3, n. 25), del Regolamento MAR.

- 2) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- 3) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione;
- 4) una persona giuridica, *trust* o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3),
 - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3),
 - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3),
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3); nonché
 - gli ulteriori soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – eventualmente individuati dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

2. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

Ciascun Soggetto Rilevante individuato al paragrafo 1 deve notificare per iscritto alle Persone a esso strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e deve conservare copia della relativa notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante dovrà comunicare a Societario il nominativo e i dati anagrafici di ciascuna Persona a esso strettamente legata mediante compilazione del modulo di cui in Allegato 1 .

Ciascun Soggetto Rilevante, inoltre, mediante sottoscrizione del modulo di cui in Allegato 1 accetta le previsioni del Codice e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone a questi strettamente legate.

Societario conserva l'Elenco dei Soggetti Rilevanti, anche ai fini della sua eventuale esibizione in conformità alla normativa applicabile.

3. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 DEFINIZIONE DELLE "OPERAZIONI"

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società **tutte le Operazioni** (come di seguito elencate) condotte per loro conto concernenti:

- (i) gli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;

- (ii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui al precedente punto (i); e
 - (iii) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui al precedente punto (i),
- una volta che l'ammontare complessivo di tali Operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile².

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le Operazioni successive dovranno essere notificate alla Società.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento MAR, le **Operazioni** che devono essere notificate includono:

- (a) la costituzione in pegno nonché la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso strettamente legata;
- (b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante e/o di una Persona a esso strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le **Operazioni** soggette a notifica includono altresì:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici obbligazionari o l'esercizio di tali contratti;

² L'importo di Euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto di ciascuna delle Persone a essi strettamente legate. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha inoltre chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone a essi strettamente legate.

- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- (g) la sottoscrizione di un'emissione di strumenti di debito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- (i) le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- (j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR³;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR⁴;

³ Ai sensi dell'art. 19, par. 1 bis del Regolamento MAR, esulano dall'obbligo di notifica le Operazioni se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che lo inducano a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai punti (i) e (ii). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali.

⁴ Si veda nota 3.

- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona a essa strettamente legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR⁵;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a essa strettamente legata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ E AL MERCATO

I Soggetti Rilevanti notificano alla Consob le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone a essi strettamente legate, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile), tempestivamente e comunque entro i 3 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sono state compiute.

Entro il termine di **1 Giorno Lavorativo dalla data dell'Operazione**, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare a **Societario** le Operazioni sopra indicate.

Societario provvederà, nel rispetto della applicabile normativa, a informare il mercato delle notifiche ricevute nel medesimo termine di 3 Giorni Lavorativi, tramite apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, nonché coordinandosi con **Investor Relations**, per la messa a disposizione sul sito *internet* della Società – nei termini di legge – delle notifiche stesse. Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, detta notifica a Societario, la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata conseguente informativa al mercato.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno (i) compilare il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile) e (ii) trasmetterlo a **Societario** entro e non oltre 1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione, richiedendo che la notifica alla Consob e gli ulteriori adempimenti di cui sopra vengano effettuati dalla Società.

Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui *sub (i)* e *sub (ii)*, l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni graverà unicamente sui Soggetti Rilevanti medesimi e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata comunicazione.

Ove la normativa applicabile preveda obblighi di notifica delle Operazioni a carico di persone fisiche o giuridiche ulteriori rispetto ai Soggetti Rilevanti, anche esse potranno avvalersi della

⁵ Si veda nota 3.

Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob, nei termini, con le modalità e secondo quanto previsto dalla stessa normativa e dal presente Codice.

4. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL «CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING»

Societario è il soggetto preposto all'attuazione del Codice e, per tale attività, risponde direttamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione.

Societario procede alla notifica del Codice ai destinatari degli obblighi previsti nello stesso e redige, aggiornandolo, l'Elenco dei Soggetti Rilevanti.

Societario è altresì la struttura preposta al ricevimento, alla gestione e, in coordinamento con Investor Relations, alla diffusione al mercato e, ove richiesto dagli interessati, alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a inoltrare le informazioni relative alle Operazioni concluse, compilando il modulo di cui all'Allegato 2 e trasmettendo lo stesso a **Societario**, in uno dei seguenti modi:

- trasmissione della comunicazione via *e-mail* all'indirizzo affarisocietari@autostrade.it;
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo autostradepperlitalia@pec.autostrade.it;
- trasmissione della comunicazione a mezzo *fax* al numero +39.06.4363.2098;
- consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente presso **Societario** negli uffici della Società in Via Bergamini, 50 - Roma.

Societario dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro tempestivo, tramite *fax* o *e-mail*, del ricevimento della comunicazione.

5. PERIODI DI BLOCCO

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, direttamente o indirettamente, Operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi,

- (a) nei 30 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione finanziaria semestrale, nonché di eventuali ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui diffusione sia obbligatoria in forza della normativa di tempo in tempo applicabile o ai sensi delle regole di Borsa Italiana; e
- (b) nei 10 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, su base volontaria, da parte del Consiglio di Amministrazione delle informazioni periodiche aggiuntive del primo trimestre e dei primi nove mesi dell'esercizio .

I Soggetti Rilevanti hanno diritto di effettuare negoziazioni durante un Periodo di Blocco, nei termini di cui all'art. 19, par. 12, del Regolamento MAR e degli artt. 7 e 9 del Regolamento

Delegato nel caso di Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Al fine di avvantaggiarsi dell'esenzione di cui al precedente paragrafo, il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Blocco.

6. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Per un'indicazione delle sanzioni penali applicabili in relazione a condotte riconducibili ad "abuso di mercato", si rinvia agli artt. da 184 a 187 del TUF.

Per un'indicazione delle sanzioni amministrative applicabili in relazione a condotte riconducibili ad "abuso di mercato" ovvero in violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR da parte di persone fisiche o giuridiche, si rinvia agli artt. da 187-*bis* a 187-*septies* del TUF.

Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell'art. 187-*ter.1* TUF, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nel presente Codice potrà comportare:

- (a) nell'ipotesi in cui la violazione sia stata commessa da un ente o da una società, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro;
- (b) nell'ipotesi in cui la violazione sia stata commessa da una persona fisica, l'applicazione nei confronti di quest'ultima di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

La Consob, inoltre, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g) del Regolamento MAR.

Per i soggetti dipendenti della Società e delle Società controllate, l'inosservanza potrà altresì assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per la definizione di informazioni privilegiate, nonché per la loro gestione interna e comunicazione al mercato, si rinvia all'art. 7 del Regolamento MAR nonché alla "Procedura Informazione Societaria al Mercato" della Società di volta in volta vigente.

7. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Si rinvia alle sanzioni previste dall'art. 187-*ter.1* TUF descritte nel precedente paragrafo per l'ipotesi in cui le violazioni delle norme di cui al Codice siano state commesse da un ente o da una società.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 187-*quinquies*, comma 1, TUF, la Società è suscettibile di essere sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato quanto tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 185, comma 1-*bis* del TUF, nelle ipotesi in cui sia stata commessa, nel suo interesse o a suo vantaggio, una violazione del divieto di cui all'articolo 14 del Regolamento MAR (*divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*) o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento MAR (*divieto di manipolazione del mercato*)

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a).

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231.

8. REPORTISTICA

Societario predispose e trasmette, su richiesta, al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o agli organi di controllo interno i *report* riepilogativi relativi alle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti.

9. PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018 (“**Normativa Privacy Applicabile**”), si informa che i dati personali relativi alla tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e all'effettuazione di operazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale, saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico da parte della Società in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, alle procedure aziendali in materia di privacy e nel rispetto delle misure di sicurezza aziendali al riguardo.

Il trattamento anzidetto sarà effettuato al fine di porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge. I dati, ove ne ricorrano i presupposti di legge dettati anche dalla normativa tempo per tempo vigente, potranno dover essere comunicati a pubbliche amministrazioni ed in particolare alla Consob e al mercato.

Per maggiori informazioni riguardo le modalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e per esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy Applicabile può essere consultata l'informativa privacy estesa acclusa all'Allegato 1 del presente Codice, oltre che inoltrata una richiesta specifica al DPO della Società (dpo@pec.autostrade.it) per eventuali chiarimenti o delucidazioni.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Codice si applicano il Regolamento MAR, il Regolamento Delegato, la normativa di riferimento nonché le indicazioni fornite dall'ESMA.

Allegato 1 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, con codice fiscale _____, nella qualità di _____ e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice della Società,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti di cui all'art. 3 del Codice;
- attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso

- dichiara di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Codice e a renderle note alle Persone a Lui/Lei strettamente legate, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso;
- indica i seguenti recapiti personali:
n. tel. _____
n. fax _____
indirizzo e-mail _____;
- indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente Legate, a esso riconducibili, alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa di tempo in tempo applicabile e del Codice, nonché di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) Per le persone giuridiche.

- si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente Legate a esso riconducibili;
- dichiara di aver preso atto dell'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (in allegato al presente atto) da codesta Società, circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione.

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR), Autostrade per l'Italia S.p.A. Le fornisce, qui di seguito, l'Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali da Lei forniti in adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento MAR e dal Codice (in seguito "normativa di riferimento").

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma.

Il Data Protection Officer (DPO) per Autostrade per l'Italia S.p.A. è l'ing. Diego Galletta, domiciliato per la carica presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A.

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

I dati trattati da Autostrade per l'Italia S.p.A. includono dati comuni .

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da Autostrade per l'Italia S.p.A. esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento.

La base giuridica è: obbligo di legge

Il conferimento dei dati è necessario per l'adempimento degli obblighi di legge sopra citati ed il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni dettate dal Regolamento MAR.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

6. DESTINATARI DEI DATI

All'interno di Autostrade per l'Italia S.p.A., possono venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell'ambito delle attività suddette.

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte ovvero a Società Terze) tenuti a trattare le informazioni per le medesime finalità di cui al punto 3, che sono, all'uopo, nominati "Responsabili del trattamento". L'elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il DPO.

I dati personali trattati potranno essere comunicati alla CONSOB su richiesta della stessa ovvero in caso Lei ovvero una Persona a Lei strettamente associata compia un'Operazione.

I Suoi dati personali saranno oggetto di diffusione nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile nel caso Lei ovvero una Persona a Lei strettamente associata compia un'Operazione.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, mediante l'utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Titolare sul sito internet www.autostrade.it.

La informiamo, inoltre, che potrà proporre reclamo ai sensi dell'art. 57 lett. f) GDPR all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Allegato 2 MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

(ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016)

	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per i Soggetti Rilevanti,: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente.]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> – <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a un Soggetto Rilevante;</i> – <i>nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	Autostrade per l'Italia S.p.A.
b)	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[Indicare la natura dello strumento e il Codice di identificazione dello strumento come definito nel Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nel paragrafo 3 del Codice.]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="630 919 1425 1041"> <thead> <tr> <th data-bbox="630 919 1027 978"><i>Prezzo/i</i></th> <th data-bbox="1027 919 1425 978"><i>Volume/i</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="630 978 1027 1041"> </td> <td data-bbox="1027 978 1425 1041"> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo la valuta della quantità, secondo la definizione dal Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	<i>Prezzo/i</i>	<i>Volume/i</i>		
<i>Prezzo/i</i>	<i>Volume/i</i>					

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	<p>Data dell'operazione</p>	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato: ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	<p>Luogo dell'operazione</p>	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR), Autostrade per l'Italia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di cui al Regolamento MAR e al Codice .

Si informa che, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Ella avrà la facoltà di esercitare specifici diritti con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it .

Per maggiori informazioni si rinvia all'Informativa di cui all'Allegato 1 al Codice.